

Allegato " " al Repertorio nn.

STATUTO

“Federazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari - O.N.L.U.S.”

TITOLO 1 - L'ASSOCIAZIONE, SCOPI ED ATTIVITA'

Art. 1 - L'ASSOCIAZIONE

Nell'ambito dell'attività svolta dai vigili del fuoco volontari e dell'attività di protezione civile è costituita, anche conformemente alla carta Costituzionale ed ai sensi della Legge 266/1991 e del D.lgs 460/97, l'associazione di volontariato **“Federazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari - O.N.L.U.S.”** di seguito denominata “Associazione” (anche identificata con l'acronimo “F.N.VV.F.VV -ONLUS”)

L'associazione utilizzerà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione *Organizzazione non lucrativa di utilità sociale* o l'acronimo ONLUS.

L'Associazione avrà propria autonomia giuridica, gestionale ed amministrativa ed esprimerà, nel rispetto dei principi di democraticità, i propri organi direttivi.

L'Associazione ha sede legale in Torino,

e ha durata illimitata o fino a quando non verrà deliberato lo scioglimento dall'Assemblea straordinaria. Il trasferimento della sede legale se avviene all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e deve essere comunicata entro 60 giorni agli Enti gestori di pubblici registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

L'associazione è apartitica, senza fini di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà e le attività saranno dirette esclusivamente a recare benefici a terzi.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura,

dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e dall'obbligatorietà del bilancio.

Nell'esercizio dell'attività associativa si avvarrà prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

Art. 2 - SCOPI E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, si propone di concorrere quale associazione volontaria, al conseguimento dei fini dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni in materia di vigili del fuoco volontari e di protezione civile.

A tal fine essa, in conformità alle finalità istituzionali:

- a) Promuove e coordina interventi e iniziative di volontariato dei vigili del fuoco e di protezione civile, delle Sezioni Regionali dell'Associazione, inerenti la previsione, la prevenzione ed il soccorso in caso di pubbliche calamità sia sul territorio Nazionale che Internazionale, in collaborazione con le autorità locali, statali e sovranazionali nel rispetto della propria identità associativa e dell'autonomia decisionale;
- b) Promuove la conoscenza e valorizzazione dei servizi di volontariato dei vigili del fuoco e di protezione civile divulgandone lo spirito, le competenze e le opere;
- c) Promuove attività di docenza, formazione ed informazione in materia di vigili del fuoco e di protezione civile, sicurezza, antincendio e soccorso tecnico urgente;
- d) Collabora con l'amministrazione scolastica nei progetti didattici finalizzati alla cultura della sicurezza e di protezione civile e dell'alto valore civico del volontariato;
- e) Collabora con le autorità locali nell'opera di monitoraggio e prevenzione dei rischi del territorio;
- f) Organizza o partecipa convegni, dibattiti e propone pubblicazioni inerenti le tematiche di vigili del fuoco e di protezione civile, l'antincendio, la sicurezza e il soccorso tecnico urgente ogni altro oltre a compiere atto che possa comunque

facilitare il raggiungimento degli scopi associativi, quale stipulare convenzioni, accordi e collaborazioni con enti pubblici e soggetti privati;

g) Collabora con gli altri Enti, Istituzioni, Organizzazioni e Strutture pubbliche e private attive nel campo dei vigili del fuoco e della protezione civile e con altre organizzazioni di volontariato per il perseguimento di obiettivi comuni.

Per il perseguimento degli scopi associativi l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci fatto salvo eventuali rimborsi delle spese, autorizzate, sostenute nell'ambito delle mansioni ad essi attribuite.

Le attività svolte dall'Associazione sono principalmente svolte a livello nazionale fatte salve le diverse disposizioni derivanti dalla normativa vigente in materia di impiego del volontariato di protezione civile a livello regionale.

L'associazione è apartitica, senza fini di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà e le attività saranno dirette esclusivamente a recare benefici a terzi.

Art. 3 - UNIFORMI E DISTINTIVI

Nelle manifestazioni ufficiali e nello svolgimento di attività istituzionali i soci indossano le uniformi e i distintivi come da prescrizioni contenute nel Regolamento Generale integrate dal logo del volontariato dei vigili del fuoco e della protezione civile Nazionale.

Art. 4 - REGOLAMENTO GENERALE

Il Regolamento Generale contiene le istruzioni e le disposizioni necessarie per soddisfare al meglio le scopi statutari.

L'emanazione del Regolamento Generale, ed eventuali successive modifiche, è demandata al Consiglio Direttivo che dovrà compilarlo entro il termine massimo di un anno dall'approvazione dello Statuto.

Il Regolamento Generale è aggiornato dal Consiglio Direttivo ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e posto all'Approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO 2 – I SOCI

Art. 5 - CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci hanno il dovere di cooperare al potenziamento morale e materiale dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da rapporto di lavoro dipendente o autonomo. In caso di particolare necessità l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

I soci dell'Associazione sono Ordinari, Benemeriti e Onorari.

Possono diventare soci ordinari coloro che appartengono o sono appartenuti alla componente del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, inoltre possono diventare soci ordinari coloro che condividono i valori, lo spirito e le finalità statutarie dell'Associazione purché in regola con il versamento della quota annuale, in ottemperanza con le disposizioni contenute nel Regolamento Generale.

Possono diventare soci benemeriti con delibera del Consiglio Direttivo, anche su proposta degli organi periferici, persone, enti o soci di altre categorie, coloro che abbiano procurato all'Associazione considerevoli benefici o vantaggi.

Possono diventare soci onorari con delibera del Consiglio nazionale, anche su proposta degli organi periferici, coloro che nella loro trascorsa attività collaborativa, abbiano portato lustro all'Associazione o in virtù degli alti meriti conseguiti nel campo dei vigili del fuoco e della protezione civile.

I soci benemeriti e i soci ordinari non hanno diritto di voto.

La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato.

La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.

I dettagli e le altre modalità di associazione sono indicate nel Regolamento Generale.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I Soci ordinari potranno esplicitare i propri diritti esclusivamente attraverso l'Assemblea ordinaria ed esercitare il controllo finanziario esclusivamente attraverso i Collegi dei revisori da essi eletti. Sono escluse sotto ogni profilo ragioni economiche degli Associati sui beni della associazione.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione a alla sua attività ed hanno diritto ad un voto singolo deliberativo In particolare:

- i soci ordinari hanno diritto:
 - o Di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione nei limiti previsti dalla vigente legislazione e delle disposizioni e modalità indicate nel presente Statuto e nel Regolamento Generale;
 - o Di eleggere gli organi sociali o di essere eletti negli stessi;
 - o Di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche di statuto;
 - o Di essere assicurati, quando prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività da essi espletata e per la responsabilità civile verso terzi e altro in ottemperanza con le leggi vigenti;
 - o Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
- I soci ordinari sono obbligati.
 - o All'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte

dagli organi sociali;

o A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.

Tutti i soci possono partecipare all'Assemblea Generale; essi hanno tutti diritto di ricevere le pubblicazioni dell'Associazione.

Art. 7 - CANCELLAZIONE O SOSPENSIONE DEGLI ISCRITTI

La qualità di associato si perde con il decesso, la cancellazione d'ufficio a seguito del mancato pagamento del rinnovo della quota associative ed altresì per effetto di dimissioni volontarie formulate per iscritto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di un associato anche a seguito di:

- a. condanne definitive per delitto doloso;
- b. gravi inadempienze alle disposizioni del presente Statuto;
- c. atti disonorevoli o lesivi dell'immagine dell'Associazione;
- d. gravi violazioni al Regolamento generale;
- e. scarsa o nulla partecipazione alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo, per approfondire le indagini su una possibile infrazione, può temporaneamente deliberare in via cautelare la sospensione di un associato che rivesta cariche associative sino alla conclusione della procedura che non potrà superare la durata di sei mesi.

Il socio escluso o sospeso potrà opporsi alla decisione inoltrando un ricorso scritto al collegio dei probiviri che dovrà pronunciarsi entro tempi ragionevoli.

Qualora, a seguito della perdita della qualità di Socio, sorgesse una qualsiasi controversia, su di essa giudicherà inappellabilmente come arbitro ed amichevole compositore e senza formalità procedurali un arbitro nominato di volta in volta dal Presidente del tribunale dove ha sede l'associazione. Alla cessazione del rapporto

associativo, da qualsiasi causa determinata, il socio dovrà prontamente restituire tutto il materiale dell'Associazione in suo possesso.

Art. 8 – Delegazioni Regionali – Delegazioni Provinciali – Delegazioni Comunali

L'Associazione per una più capillare ed efficiente presenza sul territorio provinciale opera anche attraverso le:

- Delegazioni Regionali (in relazione alla definizione di Regione a livello nazionale), organizzate secondo il presente regolamento, disciplinate dal Regolamento Generale e in armonia con il Regolamento regionale del volontariato;
- Delegazioni Provinciali (in relazione alla definizione di Comandi Provinciali VVF), organizzate secondo il presente regolamento, disciplinate dal Regolamento Generale e in armonia con il Regolamento regionale del volontariato;
- Delegazioni Comunali (in relazione alla definizione di Distaccamenti Vigili del Fuoco Volontari presenti nel singolo Comando Vigili del Fuoco Provinciale).

Le Delegazioni Regionali della Federazione potranno istituire una propria delegazione con un direttivo interno; la Delegazione Regionale potrà avere un'indipendenza economica/finanziaria autonoma mantenendo in autonomia i rapporti con le istituzioni di sua competenza.

Le Delegazioni Provinciali della Federazione potranno istituire una propria delegazione con un direttivo interno; la Delegazione Provinciale potrà avere un'indipendenza economica/finanziaria autonoma mantenendo in autonomia i rapporti con i comuni/sindaci di sua competenza.

Le Delegazioni Comunali della Federazione potranno istituire una propria delegazione con un direttivo interno; la Delegazione Provinciale potrà avere un'indipendenza economica/finanziaria autonoma mantenendo in autonomia i rapporti con i

comuni/sindaci di sua competenza.

TITOLO 3 - ORGANI SOCIALI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI

Art. 9 - ORGANI SOCIALI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI

La federazione Nazionale, come la Delegazione Regionale e la Delegazione Provinciale avranno i seguenti organi:

- 1) L'Assemblea Generale dei soci;
- 2) Il Presidente;
- 3) I vice Presidenti;
- 4) Il Segretario;
- 5) Il Consiglio Direttivo;
- 6) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 7) Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative vengono assolte a titolo gratuito

Art. 10 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI - COMPITI E POTERI

L'Assemblea generale dei soci, quella Nazionale, Regionale e Provinciale, è composta dai soci in regola con il pagamento della quota associativa valida al 31 dicembre dell'anno precedente se convocata entro il 31 marzo. Se verrà convocata dal 01 aprile al 31 dicembre sarà composta dai soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno corrente. La scadenza del tesseramento annuale sarà il 31 marzo di ogni anno.

I soci possono essere rappresentati da delegati in regola con la quota associativa.

Ogni delegato sarà portatore di non più di 5 (cinque) deleghe di soci in regola con la quota associativa.

L'Assemblea Generale dei soci:

- esprime la volontà sovrana dell'Associazione ed approva annualmente, entro

il mese di aprile, il bilancio economico dell'anno precedente predisposto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 14 dello Statuto; nella stessa occasione verrà presentato ed approvato il bilancio preventivo per l'anno in corso;

- delibera su quanto non in potere degli altri Organi Associativi;
- può essere convocata in qualsiasi momento, in via straordinaria, per deliberare su eventuali modifiche statutarie e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- elegge ogni tre anni tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge ogni tre anni i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti stabilendo l'eventuale compenso nel caso che i Revisori siano esterni all'Associazione;
- elegge ogni tre anni i componenti del Collegio dei Proviviri;
- approva il bilancio consuntivo il bilancio preventivo e la relazione di attività;
- approva l'eventuale Regolamento e le sue eventuali variazioni;
- approva l'ammontare dei compensi per eventuali prestazioni retribuite necessarie per il regolare funzionamento dell'Associazione;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari dovranno essere verbalizzate nel Libro delle Assemblee.

Art. 11 - CONVOCAZIONE E POTERI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale, quella Nazionale, Regionale e Provinciale dei soci viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi. Essa deve esser convocata quando se ne ravvisa la necessità o l'opportunità e quando ne sia fatta richiesta motivata, con proposizione dell'ordine del giorno, da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Le Assemblee Generali ordinarie e straordinarie sono convocate presso la sede centrale dell'Associazione o in altro luogo designato purché idoneo alla partecipazione degli associati e dei delegati.

La convocazione sia ordinaria che straordinaria si effettua mediante avviso affisso nella sede legale e con lettera inviata mezzo posta ordinaria a tutte le Sezioni Regionali almeno quindici giorni prima della data stabilita. Nella convocazione saranno riportate tutte le indicazioni necessarie al regolare svolgimento dei lavori e gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale per essere valida in prima convocazione dovrà rappresentare più della metà degli iscritti.

La seconda convocazione dovrà avvenire con almeno 24 ore di distanza dalla prima e per la sua validità sarà sufficiente la presenza di almeno un decimo degli aventi diritto al voto.

Art. 13 - MANSIONI IN SENO ALL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale dei soci è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa fra i soci ordinari presenti.

Segretario dell'Assemblea Ordinaria è il Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, un socio designato dal Consiglio Direttivo. Nelle Assemblee Straordinarie le funzioni di Segretario saranno assunte da un socio anziano designato dall'Assemblea Generale stessa.

Su quanto deliberato dall'Assemblea verrà redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che ne curerà la trascrizione nell'apposito registro a norma di legge.

Tale registro unitamente a quello dei Soci potrà, a richiesta, essere consultato da tutti gli associati.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall'Assemblea Generale dei soci ed è composto da 15 (quindici) consiglieri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza su tutte le questioni ad esso sottoposte escluse quelle riservate dallo Statuto o dalla legge all'Assemblea.

In particolare:

- a) nomina il Presidente e due vice Presidenti;
- b) nomina il Segretario e, se necessario, il Segretario Amministrativo che potranno anche essere scelti tra i componenti del Consiglio stesso;
- c) delibera:
 - sull'accettazione di eredità, lasciti, liberalità in genere, donazioni, sulla richiesta di contributi e sugli investimenti;
 - le modalità di iscrizione;
 - la sospensione e sulla radiazione dei Soci dall'Associazione;
 - sulle liti attive e passive e su ogni altra iniziativa di rilievo;
 - l'attribuzione di cariche onorifiche;
 - la nomina dei componenti di Commissioni che potranno essere individuati anche esternamente al Consiglio direttivo fra coloro che posseggono specifiche competenze;
 - la convocazione dell'Assemblea straordinaria per eventuali modifiche statutarie;
 - gli eventuali impegni da assumere da parte dell'Associazione, assumendo ogni necessario potere negoziabile;
- d) dispone ed approva i conti economici da presentare all'Assemblea generale;
- e) prepara o modifica il Regolamento Generale da portare all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei soci;
- f) verifica la corretta gestione operativa delle Delegazioni Regionali e delle

Delegazioni Provinciali in conformità al Regolamento Generale.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o da uno dei due Vice Presidenti o da almeno tre dei suoi membri a mezzo lettera inviata con posta ordinaria e, con eventuale aggiunta di altro mezzo informativo, anche digitale, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza con tutte le indicazioni necessarie e con l'enunciazione degli argomenti all'Ordine dei Giorni.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorrerà la presenza di almeno 6 (sei) Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi presiede la riunione.

Art. 15 - MANSIONI IN SENO AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Tutte le cariche in seno al Consiglio Direttivo sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento dei propri incarichi.

Presidente del Consiglio Direttivo

Al Presidente compete la rappresentanza e la responsabilità legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; ad egli sono conferiti tutti i poteri che non siano espressamente riservati all'Assemblea e al Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

Il Presidente coordina l'attività associativa e cura i rapporti istituzionali e con le Organizzazioni di settore nazionali ed estere.

La carica di Presidente provinciale è incompatibile con cariche elettive politico-amministrative.

Vice Presidenti del Consiglio Direttivo

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente per il corretto e completo

espletamento delle attività associative e subentrano ad egli, su sua richiesta, in caso di sua assenza e/o impedimento.

La carica di Vice Presidente è compatibile con cariche elettive politico-amministrative previo assenso del Consiglio Direttivo provinciale

Segretario

Il Segretario curerà l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle disposizioni impartite dal Presidente e dai Vice Presidenti, nell'ambito della loro rispettiva competenza. Esso redige i verbali delle riunioni. Egli curerà le mansioni del Segretario Amministrativo qualora questo non sia stato nominato dal Consiglio Direttivo provinciale.

Segretario amministrativo

Qualora nominato, il Segretario Amministrativo curerà ogni adempimento, quali la tenuta dei libri contabili dell'Associazione e lo svolgimento di ogni altra pratica amministrativa, contabile e burocratica.

I Consiglieri del Consiglio direttivo

Ai Consiglieri potranno essere assegnati dal Consiglio direttivo particolari mansioni.

Art. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti hanno per compito la vigilanza continua della gestione economica – finanziaria dell'Associazione e attestano sul bilancio economico associativo la loro attività di verifica.

Il Collegio dei Revisori dei Conti potrà essere composto da 3 (tre) membri effettivi, tutti di adeguata professionalità, nominati dall'Assemblea in occasione del rinnovo del Consiglio.

I componenti del collegio hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza facoltà di voto e uno dei 3 (tre) membri dovranno nominare fra di loro il

Presidente dei Revisori dei Conti.

Art. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I componenti del Collegio dei Probiviri hanno per compito la vigilanza continua della gestione economica – finanziaria dell'Associazione e attestano sul bilancio economico associativo la loro attività di verifica.

Il Collegio dei Probiviri potrà essere composto da 3 (tre) membri effettivi, tutti di adeguata professionalità, nominati dall'Assemblea in occasione del rinnovo del Consiglio.

I componenti del collegio hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza facoltà di voto e uno dei 3 membri dovranno nominare fra di loro il Presidente dei Probiviri.

Art. 18 - DECADENZA - SOSTITUZIONE

I membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni, senza giustificato motivo, decadono dalla carica a seguito di delibera del Consiglio direttivo alla prima riunione utile con voto unanime e palese degli intervenuti. Per quanto sopra, o in caso di decesso, dimissioni o esclusione, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione mediante nomina diretta di altro Consigliere nella persona del primo escluso alle ultime elezioni.

I membri così eletti dureranno in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, sarà convocata l'Assemblea ordinaria per indire nuove elezioni per la nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Art. 19 - COMITATI TECNICI

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha

facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione di specifici progetti o con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere.

Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il Coordinatore.

TITOLO 4 - PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E ALTRO

Art. 20 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve e avanzi di capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura, i contributi, le sovvenzioni nonché ogni altro bene pervenuto all'Associazione saranno impiegate in modo esclusivo nell'esercizio dell'attività istituzionale, per la realizzazione delle finalità stabilite dallo Statuto.

Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura, i contributi, le sovvenzioni nonché ogni altro bene pervenuto all'Associazione sono assunte a titolo di liberalità e

non costituiscono controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Associazione, salvo i casi di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. In tali casi potranno essere effettuati anche offerte di beni di modico valore o servizi ai sovventori, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 143, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

La promozione e l'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari saranno effettuate in aderenza ai principi statutari con la partecipazione dei soci, gratuitamente o eventualmente dietro pagamento di quote supplementari, contributi straordinari o corrispettivi specifici da parte dei Soci stessi in funzione delle maggiori o diverse prestazioni effettuate dall'Associazione, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 148, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. Potranno altresì essere rese eventuali prestazioni di servizi a terzi, diverse da quelle di cui all'art. 2195 del codice civile, in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione, senza una specifica organizzazione, gratuitamente o verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono del 50% i costi di diretta imputazione, secondo le modalità ed i criteri di cui al comma i dell'art. 143 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

La promozione e/o l'organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione professionale saranno effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Le stesse prestazioni didattiche, trattandosi di prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'art.2195 del codice civile, potranno essere rese anche a terzi, in conformità a quanto previsto dal precedente comma.

Le pubblicazioni dell'associazione sono distribuite ai soci. Eventuali cessioni a terzi concernono esclusivamente proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai soci, in

conformità alle finalità istituzionali, a norma dell'art.148, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

L'attività informativa è resa, in diretta attuazione degli scopi statutari, tramite le strutture istituzionali dell'Associazione, senza che sia costituita un'organizzazione distinta da quella dell'Associazione stessa.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. E' consentito, nell'ambito di progetti a medio lungo termine, l'accantonamento degli avanzi di gestione al fine di poterli utilizzare nell'esercizio successivo.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio e il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 20 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- tutti i beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio Il Socio non può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 21 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto di almeno il 75 % (settantacinque per cento) degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione verranno devoluti ad altra associazione di volontariato operante in identico settore secondo le indicazioni contenute negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni di legge in materia.

Art. 22 - ALTRO

Per disciplinare ciò che non è previsto dal presente Statuto, occorre far riferimento alle norme contenute nel Codice Civile, dalla legge nazionale n. 266/1991 e del D.lgs 460/97, dalle normative regionali e provinciali in materia.